



FONDAZIONE
ANGELO MAJ

Richiesta di accesso generalizzato
(art. 5, c. 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Destinatario:
FONDAZIONE ANGELO MAJ – Via G. Galilei 16 – 25047 Darfo Boario Terme (BS)

La/Il sottoscritta/o _____
(Cognome e Nome)*

nata/o* il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) a _____

residente in * _____ prov. (_____) CAP _____

via _____ n. _____

e-mail /PEC _____

tel. _____ cell. _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e del Reg. n. 49/2017 disciplinante il diritto di accesso agli atti, ai dati e documenti di codesta Fondazione:

CHIEDE

- il seguente documento
- le seguenti informazioni
- il seguente dato

DICHIARA

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (1);
- di voler ricevere quanto richiesto,
 - al proprio indirizzo di posta elettronica
 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spesa a proprio carico (2), al seguente indirizzo _____

Luogo e data _____

Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

*Dati obbligatori

(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera." Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma

2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.